Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 21 DEL 30.10.2021

Prot.n. 21 /2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. **Parziale rettifica dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 01.06.2020.**

IL SINDACO

Premesso che questo comune in occasione del 1° novembre è interessato, come da consolidata tradizione, dall'accensione, ad opera dei cittadini residenti, di falò di modesta entità distribuiti sull'intero territorio del centro abitato, che ha da sempre attratto un gran numero di persone provenienti da altri comuni;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale, tra l'altro, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza;

Ritenuto che, in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in merito alla riapertura e alla ripartenza delle attività economiche, si possa consentire lo svolgimento in forma ridotta di alcune delle tipiche attività che caratterizzano la manifestazione del 1° novembre;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone, d'altro canto, la prosecuzione di alcune delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che nei suddetti atti si dispone, sempre e comunque, il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 01.06.2020 con la quale è stata disposta l'apertura al pubblico del cimitero comunale nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nel rispetto delle misure organizzative dalla stessa Ordinanza fissate;

Ritenuto necessario, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, al fine di prevenire forme di assembramenti di persone legati alla ricorrenza della commemorazione dei defunti, adottare apposito provvedimento per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale all'interno dei cimiteri comunali "San Salvatore" e "Don Teodorico Boscia";

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....*";

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate e qui integralmente richiamate, **a parziale rettifica** della propria precedente Ordinanza Sindacale n. 14 del 01.06.2020 dispone quanto segue:

1. **i cimiteri comunali "San Salvatore" e "Don Teodorico Boscia" rimarranno aperti al pubblico in maniera continuativa nei giorni 30 e 31 ottobre 2021 e 1 e 2 novembre 2021 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;**
2. **l'accesso al pubblico dei predetti cimiteri comunali sarà garantito nel rispetto delle seguenti misure organizzative**, tali da assicurare, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi, ogni possibile forma di assembramento di persone, sia all'interno che nelle aree esterne degli stessi:
   - apertura del solo cancello di ingresso principale, con separazione del flusso di entrata ed uscita mediante apposizione di transenne mobili;
   - non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C;
   - all'interno dell'area cimiteriale dovrà essere mantenuta costantemente la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo ed è obbligatorio indossare la mascherina e i guanti monouso;
   - durante l'attesa, nell'area esterna del cimitero, si dovrà rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e mezzo ed è obbligatorio l'uso della mascherina;
   - non sarà consentito l'accesso a chi è sprovvisto dei dispositivi di protezione sopra indicati;
   - è consentita la visita all'interno del cimitero per un tempo massimo di 20 (venti) minuti, al fine di garantire l'accesso ai parenti di tutti i defunti, con uscita obbligatoria al termine dell'orario di apertura;
3. **l'apposizione all'ingresso di ogni cimitero di apposito manifesto con le indicazioni essenziali** (divieto di assembramento, rispetto della distanza interpersonale, uso di mascherina, uso di guanti, ecc.);
4. **restano invariate le ulteriori disposizioni non rettificate con la presente ed in caso di cerimonie funebri;**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza, che saranno coadiuvati dall'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia e della ANVVFOrsara, di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con DPCM, Ordinanze Ministeriali e Decreti regionali;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, al Sig. Prefetto di Foggia, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 30 ottobre 2021

IL SINDACO
F.to Dott. Tommaso lecce